

Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24.

Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi e obiettivi)

1. La Regione ispira e conforma la propria azione ai principi di tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

2. Al fine di accrescere l'efficacia complessiva delle iniziative in ambito consumeristico, la Regione riconosce alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori, una sede istituzionale dove poter esprimere, attraverso le loro rappresentanze, il contributo che ad esse compete nella definizione dei contenuti delle politiche di tutela.

Art. 2.

(Azioni regionali)

1. La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinché si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole.

2. In particolare la Regione:

- a) raccoglie, aggiorna ed analizza in un approccio multidisciplinare la documentazione reperibile in ambito nazionale ed europeo sul consumerismo, comprendendo in esso anche la finanza etica, il commercio equo e solidale, l'impatto ambientale e la sicurezza dei beni prodotti e dei servizi offerti;
- b) monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale;
- c) promuove l'elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori e degli utenti ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche;
- d) agevola la diffusione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;
- e) incentiva gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio, come attività volta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore;
- f) intraprende azioni ed interventi volti a favorire l'acquisizione da parte delle imprese di codici di condotta e di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale;
- g) attiva sistemi informativi per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi;
- h) favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche e con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo per i giovani in età scolare;
- i) promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari pubblici, agli insegnanti ed ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- l) informa i cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, sulle attività svolte in materia di consumerismo anche mediante apposito portale informatico.

3. La Giunta regionale realizza le azioni di cui al comma 2 direttamente o per il tramite di enti strumentali o società controllate assoggettate al vincolo di organicità, ovvero anche mediante convenzioni con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le autonomie locali e funzionali, con l'Università o sue strutture didattiche speciali e con organismi a partecipazione regionale la cui vocazione risulti pertinente con le attività di cui al comma 2.

4. La Regione promuove, con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iniziative di contrasto al carovita.

Art. 3.

(Atti a valenza programmatica)

1. Ogni tre anni la Giunta regionale, sentite la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 e la commissione consiliare competente, approva gli indirizzi, suscettibili di aggiornamento annuale, volti a definire le priorità d'intervento in campo consumeristico.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 e informata la commissione consiliare competente, approva il programma di attività annuale con il quale sono individuati gli interventi da realizzare nel corso dell'anno e sono ripartite, per ciascuna tipologia in osservanza del principio di sussidiarietà, le risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Il programma di attività annuale prevede i seguenti tipi di intervento:

- a) sportelli d'informazione, sostegno alla conciliazione e assistenza ai consumatori;
- b) iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
- c) contributi a progetti di iniziativa associazionistica;
- d) contributi finalizzati al sostegno dell'azione di contrasto svolta dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

Art. 4.

(Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. È istituita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

2. Compete alla Consulta di:

- a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;
- b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo;
- c) sollecitare l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;
- d) proporre l'effettuazione di studi e ricerche sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;
- e) promuovere il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;
- f) designare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti;
- g) indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3.

3. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Art. 5.

(Funzionamento della Consulta)

1. I membri della Consulta di cui all'articolo 4, comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive associazioni dei consumatori e degli utenti, all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per l'intera sua durata ed in ogni caso fino alla nomina dei successori.

2. La cancellazione dell'associazione dei consumatori e degli utenti dall'elenco di cui all'articolo 6 comporta la contestuale decadenza dalla Consulta del rappresentante da essa designato.

3. La Consulta è convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti.

4. Le modalità di funzionamento sono definite con regolamento interno di cui la Giunta regionale prende atto previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dalle norme regolamentari dettate dalla Giunta, con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di consentire il primo funzionamento dell'organismo.

5. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali. Possono altresì partecipare i Consiglieri regionali.

6. La Consulta è validamente costituita con la nomina della metà più uno degli aventi titolo.

7. La partecipazione alle sedute è gratuita e non dà diritto al rimborso delle spese sostenute.

8. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria.

Art. 6.

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale)

1. È istituito presso l'Assessorato competente per materia l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato elenco.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province;
- b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;
- e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione;
- f) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1;
- g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), sono certificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti con le modalità di cui agli articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti.

5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

6. Il permanere dei requisiti di iscrizione nell'elenco è verificato anche attraverso la corrispondenza tra il numero di iscritti dichiarati, con le relative quote, e le entrate indicate dall'associazione dei consumatori e degli utenti in bilancio.

7. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonché la violazione del divieto di cui al comma 5, comportano la cancellazione dall'elenco.

8. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.

Art. 7.

(Sportelli del consumatore)

1. La Giunta regionale, con appositi finanziamenti, favorisce la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6, al fine di fornire al cittadino informazioni e consulenza su problemi specifici o su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.

2. La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, stabilisce:

- a) i requisiti minimi di capacità economica ed organizzativa che le associazioni dei consumatori e degli utenti devono possedere per poter risultare assegnatarie dei finanziamenti regionali;
- b) i requisiti minimi di carattere strutturale ed organizzativo che gli sportelli devono possedere per poter essere finanziati;
- c) il numero massimo degli sportelli finanziabili e gli ambiti territoriali nei quali insediarli;
- d) l'ammontare della contribuzione, che non può in ogni caso superare il 90 per cento delle spese ammissibili, nonché il periodo, non inferiore al biennio, al quale rapportarla;
- e) le modalità ed i criteri di scelta dell'associazione dei consumatori e degli utenti beneficiaria che prevedono l'attivazione di una procedura pubblica di selezione dell'offerta migliore sotto il profilo del servizio offerto;
- f) l'eventuale previsione di un limite al numero degli sportelli finanziabili per singola associazione dei consumatori e degli utenti.

3. La Giunta regionale assume i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la verifica della corretta gestione degli sportelli e definisce le penali da applicare in caso di inottemperanza alle modalità di gestione concordate.

4. Nel caso sia stata comminata per due volte, nel corso di un biennio, la revoca del contributo, si provvede alla sospensione dall'elenco di cui all'articolo 6 per un periodo non inferiore ad anni uno.

5. La Giunta regionale adotta, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, un sistema di controllo della gestione degli sportelli volto a misurare il livello di soddisfazione dei consumatori per il servizio loro offerto ed al cui favorevole esito relazionare l'erogazione di contributi aggiuntivi di natura premiale.

Art. 8.

(Servizi pubblici regionali)

1. Le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), si applicano anche rispetto ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione, ad esclusione dei servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina.

Art. 9.

(Contributi alla realizzazione di progetti di iniziativa associazionistica)

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i programmi di cui all'articolo 3 e con i criteri di cui al comma 2, lettera d), finanzia la realizzazione di progetti a specifica valenza consumeristica, presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, stabilisce:
 - a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo e la documentazione da allegare;
 - b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;
 - c) l'entità massima del contributo concedibile, anche in relazione alle entrate da tesseramento evidenziate in bilancio;
 - d) i criteri per la formazione delle graduatorie dei progetti finanziabili;
 - e) le modalità di erogazione dei contributi.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni dei consumatori e degli utenti presentano i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo, corredati dal relativo preventivo di spesa, precisando se siano già stati richiesti o ottenuti altri finanziamenti pubblici.
4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, con determinazione dirigenziale, sono approvati l'elenco dei progetti ammessi a contributo e le relative quote di finanziamento.

Art. 10.

(Contributi alle spese legali)

1. Il definitivo riconoscimento, in sede giudiziale o stragiudiziale, della lesione di diritti ed interessi dei consumatori e degli utenti intervenuto in seguito all'esperimento di un'azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6, consente di richiedere alla Regione un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legali, a tal fine sostenute e non già rimborsate a diverso titolo.
2. L'ammissibilità dell'istanza è condizionata alla prevalente, ancorché non esclusiva, attinenza della controversia alla sfera della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori piemontesi, verificata sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1.
3. Le modalità per l'erogazione del contributo sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.

Art. 11.

(Disposizioni attuative)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione definisce:
 - a) le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 5;
 - b) i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e) ed f);
 - c) i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2;
 - d) le modalità connesse alla richiesta ed all'erogazione dei contributi regionali di cui agli articoli 9 e 10.
2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 si provvede all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, delle associazioni dei consumatori e degli utenti che, avendone titolo, hanno presentato istanza.
3. Entro trenta giorni dalla data di iscrizione, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6 designano i membri da nominare nell'ambito della Consulta di cui all'articolo 4.
4. Entro dieci giorni dall'ultima delle designazioni da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri della Consulta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 12.

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento non sia concluso.

3. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono di spettanza dell'ente che procede ad irrogarle.

Art. 13.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli del consumatore e le eventuali criticità;
- b) i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti per la creazione degli sportelli del consumatore, le attività svolte e i contatti avuti dagli sportelli con consumatori ed utenti, con particolare attenzione alle tipologie di contenzioso emerse;
- c) l'esposizione, per ciascun anno considerato, dei tipi di interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, le dotazioni finanziarie e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi anche per quanto riguarda i contributi alle spese legali per l'esercizio di azioni collettive;
- d) la descrizione delle fasi di istituzione e le attività svolte dalla Consulta, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 nell'ambito dei servizi pubblici regionali.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 18.

Art. 14.

(Norme transitorie)

1. Le associazioni dei consumatori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte all'albo previsto dalla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 6 per un periodo di un anno dalla sua istituzione.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la permanenza nell'elenco è condizionata all'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, salvo l'esonero dall'obbligo della presentazione della documentazione inerente al requisito di cui alla lettera f) del medesimo comma.

3. Le associazioni dei consumatori di cui al comma 1, ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, possono dimostrare il possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata di data anche successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 non si tiene conto, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo di conformazione in materia di bilancio alle disposizioni regionali di cui articolo 6, comma 2, lettera e).

5. Le associazioni dei consumatori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno titolo per essere iscritte all'albo di cui alla l.r. 21/1985, possono presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 6 e venire iscritte per un periodo non superiore a quello di cui al comma 1, decorso il quale, in mancanza dell'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, vengono cancellate di diritto.

Art. 15.

(Modifica della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza), aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, è sostituito dal seguente:

"4. Tra i membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è previsto un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti."

Art. 16.

(Modifica della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27)

1. L'ultimo trattino del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 (Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica), come aggiunto dall'articolo 11 della l.r. 23/1994, è sostituito dal seguente:

"- un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti."

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) l.r. 21/1985;
- b) l.r. 23/1994.

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. Per il biennio 2010-2011 agli oneri stimati in 1.500.000,00 euro annui, in termini di competenza, e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 ottobre 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 570

Provvedimenti per la tutela del consumatore

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 settembre 2008.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente il 26 settembre 2008.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 5 marzo 2009 con relazione di Massimo Pace.
- Approvato in Aula il 15 ottobre 2009, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 206/2005 è il seguente:

“Art. 2. (Diritti dei consumatori)

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 è il seguente:

“Art. 2, comma 461 (Emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una "Carta della qualità dei servizi”).

461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 46 del d.p.r 445/2000 è il seguente:

“Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;

- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

- Il testo dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

“Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”.

- Il testo dell'articolo 48 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

“Art. 48. (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive)

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.”.

- Il testo dell'articolo 49 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

“Art. 49. (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 è riportato in nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 è riportato in nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 30/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Nomina)

1. Il Consiglio regionale di sanità e assistenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale.

2. La nomina del Consiglio regionale di sanità e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio regionale.

3. Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della presente legge.

4. Tra i membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è previsto un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la promozione del consumerismo di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 27/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Commissione tecnico-consultiva)

1. Per l'esame delle domande relative ai contributi di cui alla presente legge e' istituita una Commissione tecnico-consultiva composta da:

l'Assessore regionale al Turismo che la presiede;

l'Assessore al Turismo di ciascuna delle Province piemontesi;

un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCCEM.;

un rappresentante della delegazione regionale del Touring Club Italiano;

un rappresentante della delegazione regionale del Club Alpino Italiano;

un rappresentante delle Associazioni Agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

due rappresentanti designati dalle Organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;

due rappresentanti designati dalle Organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del turismo;

tre esperti in materia turistica designati dal Consiglio Regionale di cui 1 in rappresentanza delle minoranze

un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la promozione del consumerismo di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo.

3. La Commissione tecnico-consultiva dura in carica 3 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

4. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 55/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Funzioni regionali per l'ordinamento dei servizi di analisi cliniche)

1. Sono individuate le seguenti funzioni regionali:

a) formulazione di parere in merito alle richieste di autorizzazione all'apertura di laboratori;
b) indicazione di criteri e modalita', nonche' formulazione di pareri in ordine all'eventuale convenzionamento di strutture private di laboratorio autorizzate, ad eccezionale supporto della rete regionale di presidi diagnostici pubblici;

c) esame dei rilievi comunicati dalle Unita' Socio Sanitarie Locali o, comunque, giunti a conoscenza dell'Assessore Regionale competente, in merito al funzionamento dei laboratori autorizzati e proposta alla Giunta Regionale dei provvedimenti conseguenti;

d) formulazione di proposte in ordine all'attuazione del programma regionale di controllo di qualita' e verifica dei risultati, come disciplinato da apposita legge regionale;

e) prestazioni di consulenza scientifica e formulazione di indicazioni sui valori di riferimento e sulle tecniche analitiche da utilizzare, anche al fine di consentire una adeguata omogeneita' anche nell'espressione dei risultati;

f) proposte circa l'aggiornamento degli elenchi degli esami di cui agli Allegati 1 e 2 della presente legge;

g) proposte in ordine alle azioni di educazione sanitaria dirette ad orientare le richieste dei medici su esami realmente utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa, in funzione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dirette a disincentivare ogni inutile fenomeno di puro consumismo delle analisi di laboratorio;

h) esecuzione di indagini e ricerche necessarie all'esercizio dei propri compiti;

i) proposte in ordine all'aggiornamento dell'elenco degli standards di attrezzature;

l) controllo di affidabilita' delle nuove attrezzature e di quelle esistenti, nonche' di kits di reattivi posti in commercio;

m) predisposizione e messa in funzione di un programma periodico di "controllo di qualita'", a cui devono obbligatoriamente essere tenuti tutti i servizi di laboratorio sia pubblici che privati;

n) predisposizione di un programma di gestione dati di laboratorio, in previsione anche del collegamento con i servizi di informazione sanitaria delle UU.SS.SS.LL.;

o) consulenza alla Giunta Regionale ed all'Assessore competente in ordine a problemi attinenti il complesso delle attivita' dei laboratori operanti nella Regione;

p) individuazione, nonche' definizione dei criteri di dimensionamento e modalita' operative dei servizi pubblici di laboratorio in rete di riferimento regionale previsti nel Piano Socio-Sanitario Regionale.

2. Per svolgere le funzioni di cui ai precedenti commi viene costituita, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, un'apposita Commissione tecnico-consultiva presieduta dall'Assessore Regionale competente, o da suo delegato e composta da sette membri esperti designati dal Consiglio Regionale fra i primari a tempo pieno dei Servizi pubblici di laboratorio analisi, da quattro membri designati dalle Associazioni scientifiche piu' rappresentative in campo nazionale e da tre membri designati dagli ordini professionali dei Medici, dei Biologi, dei Chimici, da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la promozione del consumerismo di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.

3 La Commissione esprime pareri sulle materie afferenti le funzioni di cui ai punti a), b), c) e d). I sette membri primari di laboratorio, che costituiscono apposita sezione, forniscono elementi di valutazione in ordine ai punti da e) a p).

4 Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall'Assessorato Regionale alla Sanità.”.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l. r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Denominazione delle unità previsionali
di base (UPB) citate nella legge.*

DB17031 (Commercio, sicurezza e polizia locale Pror. Rete distrib. carbur. Tutela dif. Cons. e utenti Titolo I: spese correnti)